

DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

LA DIRETTRICE

KYRIAKOULA PETROPULACOS

REG. TIPO ANNO NUMERO
Pg/2017/574658
DEL 11/08/2017

Ai Comuni dell'Emilia-Romagna

All'ANCI – Emilia-Romagna

Alle Associazioni dei soggetti gestori privati:

Legacoop – Emilia-Romagna

Confcooperative – Emilia-Romagna

Fism – Emilia-Romagna

Foe – Emilia-Romagna

Ai Direttori Generali delle Aziende USL

Regione Emilia-Romagna

e p. c. All'Ufficio scolastico regionale

LORO SEDI

Oggetto: Legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale: indicazioni applicative per i Servizi Educativi e per le Scuole per l'infanzia

La legge indicata in oggetto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2017, modifica la precedente normativa rendendo obbligatorie, per tutti i minori da 0 a 16 anni, 10 vaccinazioni (invece delle 4 previste precedentemente). L'effettuazione delle vaccinazioni rese obbligatorie rappresenta anche un requisito di accesso per i Servizi Educativi e per le Scuole per l'infanzia.

All'Art. 3:" Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie" è previsto l'obbligo per i dirigenti scolastici/responsabili dei Servizi educativi e scuole per l'infanzia, ivi comprese le scuole materne private non paritarie, di richiedere ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale la presentazione, ai fini dell'iscrizione, di una delle seguenti documentazioni:

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7163
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ / _____
Classif. _____
INDICE _____ LIV. 1 _____ LIV. 2 _____ LIV. 3 _____ LIV. 4 _____ ANNO _____ NUM _____ Sottofasc. _____
Fascicolo _____





- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni previste dalla legge;
- idonea documentazione comprovante l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse;
- formale richiesta di vaccinazione/prenotazione di appuntamento all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

È prevista anche la possibilità di autocertificare l'avvenuta vaccinazione e di presentare successivamente (entro il 10 luglio di ogni anno scolastico a partire dal 2018) la relativa documentazione.

Per l'anno educativo/scolastico 2017-18 sono dettate specifiche disposizioni transitorie che prevedono:

- la presentazione della suddetta documentazione **entro il 10 settembre 2017**
- la presentazione entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Tutto ciò premesso, si forniscono indicazioni operative per l'applicazione a livello regionale.

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Tenuto conto della precedente Legge regionale n.19/2016, che prevedeva quale requisito di accesso per i servizi educativi e ricreativi l'aver eseguito le quattro vaccinazioni obbligatorie previste dalla precedente normativa, si forniscono le seguenti indicazioni anche al fine di semplificare gli adempimenti per le famiglie:

- poiché le Ausl sono già in possesso degli elenchi dei bambini iscritti, grazie alla legge regionale sopracitata, le stesse Ausl provvederanno a incrociare i dati in base ai nuovi criteri previsti dalla recente legge nazionale e comunicheranno lo stato vaccinale (adempimento o meno agli obblighi vaccinali previsti dalla legge statale) direttamente ai Comuni/Gestori dei servizi educativi.
- Nei casi in cui lo stato vaccinale del bambino non sia completo in relazione a quanto previsto per l'età, la stessa Ausl provvederà ad inviare entro il 10 settembre una lettera di convocazione alla famiglia con la data dell'appuntamento.

Pertanto i genitori dei bambini che sono stati iscritti ai servizi educativi non dovranno presentare nessuna documentazione, in quanto gli scambi informativi con le Ausl forniranno tutte le informazioni previste dalla recente normativa nazionale.

Eventuali situazioni territoriali particolari di criticità verranno gestite localmente con adeguate modalità alternative.

SCUOLE PER L'INFANZIA, COMPRESSE LE SCUOLE PRIVATE NON PARITARIE

Ai fini dell'adempimento dell'art. 3, in considerazione del recentissimo avvio dell'obbligo, basterà l'autocertificazione da fornire entro il 10 settembre, presentando poi entro il 10 marzo 2018 la relativa documentazione, dando così tempo alle famiglie di organizzarsi. Pertanto, per



consentire alle famiglie di presentare un'autocertificazione si **trasmette il modello allegato**, che dovrà essere reso scaricabile dai siti dell'Ausl, dei Comuni e delle Scuole.

I Comuni e le singole Asl possono sperimentare, dove possibile, sin dall'anno scolastico 2017-2018 il sistema di trasmissione dati tra scuola e Asl previsto dall'articolo 3-bis, in analogia a quanto già previsto per i Servizi educativi dell'infanzia ai sensi della LR 19/2016.

In questo caso non sarà necessario che il Genitore presenti la documentazione vaccinale.

SERVIZI RICREATIVI E CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE

La L.R. 19/2016 prevede che l'adempimento agli obblighi vaccinali previsti dalla normativa sia requisito di accesso sia per i Servizi educativi per l'infanzia che per i Centri ricreativi. Questi ultimi, regolamentati solo dalla legge regionale, non prevedono l'iscrizione. I titolari/gestori di tali servizi devono verificare lo stato vaccinale dei bambini frequentanti tramite l'acquisizione del certificato vaccinale o dell'autocertificazione, con le stesse modalità delle scuole per l'infanzia.

CASI DI ESONERO O DIFFERIMENTO DELLE VACCINAZIONI

Come già previsto dalla legge regionale n.19/2016, anche la recente normativa nazionale prevede che le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell'individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

In tali casi, così come in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, dovrà essere presentato, sempre entro il 10 settembre 2017, per tutti i servizi e scuole sopracitate, un certificato di esonero, omissione o differimento rilasciato dal medico curante.

Si informa che al fine di facilitare l'applicazione del decreto si può fare riferimento per ulteriori informazioni a:

- sito internet www.ascuolavaccinati.it
- indirizzo di posta elettronica infvaccinazioni@regione.emilia-romagna.it
- numero verde 800033033.

Si chiede ai Comuni di promuovere la più ampia diffusione della presente nota ai Servizi educativi e alle scuole per l'infanzia del proprio territorio.

Si chiede alle Aziende USL di fornire il supporto necessario all'applicazione della legge, assicurando la realizzazione delle azioni di specifica competenza.

Distinti saluti


Kyriakoula Petropoulou

Allegati: modulo autocertificazione
Referente: Maria Grazia Pascucci Tel. 051-5277047
MariaGrazia.Pascucci@regione.emilia-romagna.it

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7163
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ / / Classif. | INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | ANNO | NUM | Sottofasc. | Fascicolo |